

TRIBUNALE DI FIRENZE**Sezione Lavoro**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Nicoletta Taiti, sull'istanza ex art 28 L. n. 300/1970, proposta da FLC Cgil (Federazione Lavoratori della Conoscenza di Firenze) e da Co.Ba.S (Comitati di Base della Scuola) nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Oltrarno"; sentite le parti e assunte le necessarie informazioni, ha emesso il seguente

DECRETO

I ricorrenti chiedono che sia dichiarata l'antisindacalità dei comportamenti tenuti dall'Amministrazione Scolastica nei confronti delle medesime OO.SS; che sia ordinata la cessazione e l'inibizione degli effetti prodottisi in conseguenza di quei provvedimenti. Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente antistatari.

Resiste parte convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso; con vittoria di spese.

L'art 1 (intitolato "Conferimento di supplenza in caso di assenza del personale"), titolo IV del Contratto di Istituto, sottoscritto in data 20.4.2009 dal Dirigente d'Istituto unitamente alle OO.SS., prevede che *"In merito alla sostituzione dei docenti assenti per malattia, motivi di famiglia o di studio, per periodi non superiori a cinque giorni, in base alla normativa vigente.....annualmente rinnovata, con la quale il Collegio Docenti..... ha deliberato di utilizzare le ore di compresenza/contemporaneità per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su un'altra classe in base a progetti appositamente programmati e per il consolidamento e l'arricchimento di potenzialità espressive e comunicative..... le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale fin dal 1° giorno di assenza"*.

La delibera del Collegio dei Docenti del 7.10.2009, in esecuzione del suindicato contratto, sanciva di utilizzare il monte ore di istituto (cioè le ore eccedenti l'orario frontale di copertura dei tempi scuola e contemporaneità) secondo determinati criteri che andavano dalla copertura provvisoria delle ore di sostegno, progetti recupero per gli alunni con problemi di apprendimento sino a progetti di recupero e percorso individualizzato per gli alunni stranieri o in situazione di disagio relazionale e a progetti di laboratorio per il consolidamento e l'approfondimento del percorso formativo; destinando ore 0 alle supplenze brevi.

Dalle risultanze della prova documentale e orale (informatori Bortolotti e Giannini) è emerso che, più volte, le ore di contemporaneità sono state utilizzate per fare fronte alla necessità di supplire insegnanti mancanti, con conseguente smembramento delle classi, problemi di sicurezza degli alunni, disagi sulla continuità dell'ordinaria attività didattica; con lamentele del corpo insegnante e dei genitori.

Si osserva come il presente giudizio abbia ad oggetto soltanto l'accertamento dell'antisindacalità della condotta della Dirigente scolastica in merito ad una presunta violazione del contratto d'istituto dallo stesso sottoscritto, sì che ogni considerazione in relazione alle esigenze che avevano portato la medesima Dirigente ad agire in un determinato modo piuttosto che in un altro appaiono prive di valore.

In particolare, non è rilevante la circostanza che per l'anno corrente il Miur avesse finanziato con un fondo di soli € 39.285,00 la voce "supplenze": invero, qualunque legittima esigenza che avesse costituito un impedimento alla esecuzione del contratto di istituto doveva essere non solo rappresentata alle OO.SS, ma doveva divenire oggetto di nuova contrattazione.

Per contro, la Dirigente non poteva procedere alla disapplicazione unilaterale del contratto di istituto in merito al regime delle supplenze, come in concreto è avvenuto.

In particolare, la Dirigente scolastica - a fronte delle rimostranze del corpo insegnanti - predispose in più occasioni piani di sostituzione dei docenti assenti per meno di cinque giorni.

A fronte della denuncia delle OO.SS dell'11.11.2009 delle Rsu relativamente al mancato rispetto del contratto d'istituto da parte della Dirigente, la stessa Dirigente - in data 19.11.2009 - dispose ordini di servizio per fare applicare il quadro delle sostituzioni, continuando pertanto a sostituire colleghi assenti con colleghi del medesimo istituto.

Infine, in risposta alle diffide delle OO.SS ad adempiere a quanto pattuito nel contratto d'istituto, la Dirigente continuò a ritenere la correttezza del proprio operato, sul presupposto di non potere adottare disposizioni organizzative in materia di supplenza contrarie a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali di carattere generale; il tutto, senza che venisse fatto riferimento alcuno alla vigenza del contratto d'istituto che la medesima Dirigente aveva peraltro sottoscritto.

Tale comportamento ebbe pertanto a costituire condotta antisindacale, dal momento che la disapplicazione unilaterale del contratto d'istituto pregiudicava l'immagine delle stesse OO.SS davanti ai lavoratori, screditandone la forza contrattuale.

Invero, è censurabile ai sensi dell'art 28 L. n. 300/1970 il datore di lavoro che ponga in essere una sistematica, ma soprattutto reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti, con modalità tali da determinare la svalutazione della controparte sindacale, il disconoscimento del suo ruolo e della

sua funzione tipica, la lesione dell'immagine e del prestigio del sindacato nei confronti non solo dei suoi rappresentanti, ma di tutti i lavoratori.

Ciò posto, deve dichiararsi l'antisindacalità della condotta tenuta dalla Dirigente scolastica come accertata, ordinandosi allo stesso di astenersi dalla ripetizione di simili condotte e di rimuovere gli effetti conseguenti a tale condotta.

Le spese della presente fase sono a carico dell'Amministrazione scolastica nella misura di cui alla parte dispositiva.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta dall'Amministrazione scolastica dell'Istituto comprensivo "Oltrarno" di Firenze e, per l'effetto, ordina alla stessa di astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi;

pone a carico dell'Amministrazione scolastica le spese della presente fase che liquida in complessivi € 1.000,00;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Firenze, 14.7.2010

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Taiti

